



Publicato sul sito istituzionale di EUR S.p.A. in data 11.09.2024

**PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 36/2023, VOLTA ALLA STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS" A TUTELA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI EUR S.p.A.
CIG B2B46A54A3**

CHIARIMENTI

Quesito 1

Sul portale dell'Ente EUR/Gare non è presente il Modello relativo alla Domanda di partecipazione. Se possibile inserire. Grazie.

Risposta

Il file del Modello Domanda di partecipazione è stato nuovamente reso disponibile in data 04/09/2024.

Quesito 2

A differenza di tutti i documenti di gara pubblicati, il file PDF "Modello Domanda di Partecipazione" non è scaricabile dal portale da voi indicato. Cliccando sul file, si apre una nuova scheda dove si viene avvertiti che la pagina non è disponibile.

Si prega cortesemente di ripristinare la possibilità di scaricare il file in oggetto.

Risposta

Vedi la risposta al quesito 1.

Quesito 3

Con la presente siamo a richiedere pubblicazione della statistica sinistri, possibilmente in excel e per gli ultimi 5 anni di osservazione.

Risposta

Il file della statistica sinistri relativa alla Polizza All Risks degli ultimi 5 anni risulta regolarmente inserita nella sezione Documentazione di gara.

Quesito 4

Formuliamo la presente per richiedere il documento "Domanda di partecipazione", al momento non scaricabile tramite portale.

Risposta

Vedi la risposta al quesito 1.

EUR SpA

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77
eurspa.it

Codice Fiscale 80045870583
Partita Iva 02117131009
Capitale Sociale €738.248.000 i.v.

**Quesito 5**

Con la presente siamo a richiedere copia pdf del modello domanda di partecipazione, che non risulta scaricabile dal link documenti (dicitura documento non trovato)

Risposta

Vedi la risposta al quesito 1.

Quesito 6

Con la presente siamo a richiedere:

1. conferma nr. CIG: nel disciplinare sono indicati due numeri diversi: B2B46A54A3 nell'oggetto del disciplinare e B09DEF2EC0 a pag. 15 id.
2. verificare che da portale ANAC sia scaricabile il modulo pagamento contributo di gara (con entrambi i CIG sopra riportati, il portale ANAC non trova il relativo contributo).
3. conferma che l'importo del contributo ANAC sia pari ad € 165,00.

Risposta

1. Il numero di CIG corretto è il n. B2B46A54A3, quello indicato a pag. 15 è un refuso;
2. a seguito di verifiche effettuate tramite il Call Center dell'ANAC non sono stati rilevati malfunzionamenti, qualora il problema dovesse persistere si invita a chiamare il Call Center dell'ANAC al n.06.62289571;
3. si conferma.

Quesito 7

7.1 - Le condizioni dell'attuale Gara sono sovrapponibili alla precedente procedura di aprile andata deserta, sia nella base d'asta, che nell'offerta tecnica che nelle condizioni normative proposte. Vogliate precisare se ci sono elementi diversi ed eventualmente quali sono;

7.2 - 17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: Si chiede conferma che il confronto è su premio offerto e non su ribasso (Of € è l'offerta del fornitore corrente = premio offerto)

7.3 - Si chiede conferma che la base d'asta annua lorda sia di euro 370.000,00;

7.4 - Si chiede di indicare il periodo di osservazione cui è riferito l'andamento tecnico fornito in gara ed eventualmente integrarlo con eventuali sinistri avvenuti ad oggi, con importo riservato/liquidato e causale di danno;



7.5 - Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso;

7.6 - Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara;

7.7 - Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale;

7.8 - Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi;

7.9 - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;

7.10 - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;

7.11 - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

"Esclusione Cyber risk" Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"

• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".



Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;*

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;*
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;*

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);*
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.*

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola".



7.12 - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

“CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;*
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.*

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:*

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE



Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi

servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona

contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di

emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione".

7.13 - Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro;

7.14 - Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie;

Risposta

7.1 – Si conferma che le condizioni dell'attuale gara sono le medesime della precedente procedura;

7.2 – Il confronto è sul premio;

7.3 – Si conferma;

7.4 – Le statistiche pubblicate sono state comunicate dall'attuale Assicuratore a febbraio 2024. Da tale data ad oggi non risultano denunciati altri danni;



7.5 – L'operatore economico è Unipolsai. Le somme assicurate sono le seguenti:

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate
1	Beni Immobili	€ 527.943.649,00
1a	Beni Immobili di particolare interesse storico artistico (esente tasse)	€ 474.564.411,00
2	Beni Mobili (Arredamento, Attrezzature)	€ 1.150.000,00
3	Opere d'arte (VI)	€ 4.483.000,00
4	Furto (PRA)	€ 150.000,00
5	Valori in cassaforte o mezzi di custodia	€ 50.000,00
6	Patrimonio Arboreo dell'ente	€ 4.144.163,00

Il premio annuo lordo in corso ammonta ad € 266.000 circa

7.6 – Si conferma;

7.7 – Terremoto: Scoperto del 10% Min 25.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto max 50.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per la totalità dei fabbricati

Inondazione alluvione allagamento: Scoperto del 10% Min 25.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto max 50.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per la totalità dei fabbricati

Eventi atmosferici: Scoperto del 10% Min. 15.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto max 50.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per la totalità dei fabbricati

Limite massimo di indennizzo previsto Euro 80.000.000,00

Franchigia frontale: Euro 5.000

7.8 – Si conferma;

7.9 – Si rimanda a quanto previsto dal capitolato tecnico;

7.10 - Si rimanda a quanto previsto dal capitolato tecnico;

7.11 – Non sono ammesse varianti al capitolato tecnico;

7.12 - Non sono ammesse varianti al capitolato tecnico;

7.13 - Su tale aspetto si rimanda al capitolato tecnico;



7.14 – Si conferma.